

CAMERA DEI DEPUTATI N. 616-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206,
in materia di benefici per le vittime del terrorismo

Presentata il 10 maggio 2006

(Relatore: **GIOVANARDI**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 30 novembre 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento è fondata su elementi oggettivi;

il parziale utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri non pregiudica l'adempimento di obblighi internazionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), le parole: « 424.718 a partire dall'anno 2008 » siano sostituite con le seguenti: « 487.870 a decorrere dall'anno 2008 ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 616, recante benefici per le vittime del terrorismo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 616, recante « Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo.

ART. 1.

1. L'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

« ART. 15 - *1.* I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1961. **A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004** ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo.

ART. 1.

(Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206).

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime i cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento ».

2. All'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dall'attuazione della presente legge, » sono inserite le seguenti: « salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, comma 2, secondo periodo, valutato in 3.570.226 euro per l'anno 2006, in 416.389 euro per l'anno 2007 e in 487.870 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.570.226 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a

416.389 euro per l'anno 2007 e a 487.870 euro a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

ART. 2.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione concernente l'individuazione dei cittadini italiani vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti fuori dal territorio nazionale dal 1° gennaio 1961, non residenti in Italia al momento di tali eventi.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

Identico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0017800